

# ***Martelli Dott. Rag. Stefano***

Ordine Dottori commercialisti  
ed esperti contabili

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

<b><i>CIRCOLARE N.1 DEL 12.01.2015</i></b>
--

## **BUONGIORNO E BUON ANNO 2015**

In primo luogo desidero farVi un grande augurio di un anno denso di serenità e di un buon lavoro.

Inizio questa prima circolare con una comunicazione relativa a situazioni che sempre più andranno a modificarsi nel prossimo futuro e che cercherò di fare in ogni prossima circolare.

In questo primo momento mi riferisco ai modi di interrelazione economica e finanziaria fra le aziende e le banche, enti pubblici, ecc. che andranno ad interessare le ns. persone sia nella sfera economica sia in quella personale.

*Il modo di rapportarsi con le “banche” è cambiato e cambierà sempre più.*

Mi riferisco in particolar modo alla ormai conosciuta direttiva “Basilea 2” ma soprattutto alla nuova “Basilea 3” che sarà in vigore dal prossimo anno con la quale il credito si restringerà ancor più di quanto non fatto fino adesso.

Saranno i bilanci delle aziende a meritare credito e non più le proprietà immobiliari dei soci.

Le banche hanno assegnato ad ogni cliente un “rating” cioè un “punteggio” con il quale l’azienda pagherà più o meno interessi sull’affidamento, gli oneri bancari saranno più o meno alti, sarà più o meno facile accedere a nuovo credito.

Tutto questo perché le nuove normative obbligano le banche a depositare a garanzia presso la BCE un importo, che può arrivare anche alla stessa cifra erogata al cliente, in dipendenza del fatto che questo sia più o meno solvibile quindi un “rating” più o meno buono.

E questo non è gradito alle “banche”.

Sicuramente avrete notato come il diretto rapporto amicale con “il direttore della banca” abbia sempre meno incidenza nell'esaudire le Vs. richieste. Anche loro sempre più spesso sono trasferiti, per motivi interni di turnover. Gli Istituti bancari più piccoli sono inglobati da altri più grandi e le decisioni partono da altre città sempre più lontane.

Passo adesso a comunicarVi le novità inserite sia nel DL 175 del 21.11.2014 sia nella legge di Stabilità per l'anno 2015 che interessano le Vs. aziende tralasciando tutti gli aspetti di obblighi normativi di competenza del Ns. studio.

## **SEMPLIFICAZIONE FISCALE**

**DL 175 del 21.11.2014 –**

### **Art. 1 Dichiarazione redditi precompilata:**

- L'Agenzia metterà a disposizione sul sito, quindi non consegnerà in via cartacea, ma la si potrà scaricare solo in via telematica, dal proprio “cassetto fiscale” con le password dell'INPS o dell'Agenzia stessa, entro il 15 Aprile di ogni anno, una dichiarazione contenente tutti i dati in suo possesso, di ciascun contribuente.

Questa operazione potrà essere fatta in proprio o tramite un Caf o Professionisti.

Per permettere questo però occorre che Banche, Poste, Inps, Istituti di Assicurazione inviino all'Agenzia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati in loro possesso che interessano la dichiarazione.

La situazione al momento è assai complicata in quanto, in caso di errore o dati inesatti, vengono addebitati al Caf/Professionista oltre alle sanzioni anche le maggiori imposte evase.

Con una prossima comunicazione entrerà in maggiori dettagli;

### **Art. 8 Addizionali comunali Regionali:**

Una giusta semplificazione con la quale si stabilisce che tali imposte devono essere versate nel comune e regione ove vi è il domicilio fiscale al 1 gennaio dell'anno di riferimento.

### **Art. 10 Dichiarazione di successione:**

- Vengono esonerati gli eredi dalla presentazione della dichiarazione quando l'attivo ereditario ha un valore non superiore ad Euro centomila e nell'eredità non vi sono beni immobili o diritti reali immobiliari e questa è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta.

Queste disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto

### **Art. 18 Società in perdita sistemica:**

E' stato ampliato il periodo di osservazione per l'applicazione della disciplina delle “società di comodo” per quelle in perdita sistemica da tre a cinque periodi di imposta.

### **Art. 20 lettere di intenti:**

Viene cambiata radicalmente la modalità di gestione della emissione di fattura senza addebito di IVA ai soggetti esportatori abituali.

Dal 01 Gennaio 2015 sarà l'esportatore che dovrà inviare all'Agenzia telematicamente la lettera di intenti e successivamente l'esportatore consegnerà al proprio fornitore sia la dichiarazione di intenti che copia della ricevuta di presentazione presso l'Agenzia. Il fornitore è tenuto a controllare sul sito internet dell'Agenzia l'avvenuta presentazione prima di effettuare l'operazione.

Il fornitore dovrà comunque riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati delle dichiarazioni di intenti ricevute.

## **Art. 21 Comunicazione di operazioni con paesi Black List:**

Si annullano obblighi di comunicazione mensile o trimestrale lasciando solo quella annuale ma aumentando il limite minimo a 10.000,00 Euro il valore complessivo delle operazioni da comunicare.

## **Art. 22 Richiesta autorizzazione per operazioni intracomunitarie:**

Il soggetto che intende porre in essere acquisti o vendite intracomunitarie può effettuare la comunicazione nella dichiarazione di inizio attività o con manifestazione successiva ma con effetto immediato senza attendere 30gg prima di effettuare qualsiasi operazione.

Purtroppo in automatico è detto che verrà cancellato dall'elenco l'azienda che non invia elenco riepilogativo di operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi.

Le aziende escluse comunque potranno chiedere nuovamente inclusione nella Banca Dati Vies.

Per questa disposizione comunico ai clienti la massima attenzione agli acquisti sporadici su Internet anche di poco valore ma VIETATI se non iscritti al Vies.

## **Art. 28 Coordinamento e semplificazione di obblighi tributari:**

Viene meno la responsabilità solidale fra appaltatore e appaltante per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, mentre rimane, per tutto il periodo di esecuzione del contratto di appalto, per contributi previdenziali, retribuzioni.

- Omaggi sono interamente deducibili ai fini del reddito se di costo inf. A 50Euro – con DL 175 art. 30 è stato stabilito che anche ai fini IVA si può detrarre solo fino a questa cifra.

## **LEGGE STABILITA' 2015**

### **Legge 190 del 23/12/2014**

Per quanto riguarda la legge di Stabilità, composta da un unico articolo con 735 commi, vengo adesso a parlare solo della importante disposizione sul nuovo regime dei minimi rinviando le altre notizie ad una prossima circolare.

Al nuovo regime dei minimi potranno accedereVi tutti i contribuenti vecchi e nuovi che non abbiano avuto ricavi o compensi ,o che prevedano di conseguirne, per un importo non superiore ai limiti differenziati per attività indicate nella tabella ATECO 2007 e che adesso vado a indicarVi:

Industria alimentari e bevande	€ 35.000,00
Commercio ingrosso e dettaglio	€40.000,00
Comm. ambulante alimenti bevande	€30.000,00
Costruzioni ed attività immob.	€15.000,00
Intermediari del commercio	€15.000,00
Servizi di alloggio e ristorazione	€40.000,00
Attività professionali, tecniche, Scientifiche Sanitarie, istruzione, finanziarie, Assicurativi	€15.000,00
Altre attività economiche	€20.000,00

Vi sono poi ulteriori condizioni ma qualora non si rientri in questa prima inutile valutare le altre.

Altra importante novità è che il reddito è determinato in via forfettaria con l'applicazione per ciascuna categoria di un coefficiente di redditività diverso e sul risultato si applica, questa volta uguale per tutti, l'aliquota fissa del 15%.

Per questo regime non necessità di alcuna tenuta di contabilità, sarà sufficiente conversare le fatture emesse e ricevute.

Coloro che sono in questo regime sono esonerati dall'applicazione degli studi di settore e parametri, ed al NON assoggettamento ad IVA e IRAP e pure al non assoggettamento a ritenuta di acconto.

E' però obbligatorio rilasciare una apposita dichiarazione con indicato che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Vi sono poi particolari disposizioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Ulteriore agevolazione per chi rientra in questo regime sarà che ai fini previdenziali non verrà fatto pagare il minimo fisso per artigiani e commercianti ma l'importo da pagare sarà determinato con applicazione dell'aliquota determinata dall'INPS al reddito personale..

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

**Dott. Stefano Martelli**